

LA RIEDUCAZIONE DEL MILIARDARIO

IL CASO MARZOLLO

1. Recupero, risocializzazione, rieducazione, ravvedimento, reinserimento sono alcune delle parole che ruotano intorno al concetto di trattamento dei carcerati. Il concetto nella nuova ideologia del legislatore penitenziario ha un'importanza fondamentale. Se lo scopo della pena è la rieducazione e se questa è ottenibile soltanto grazie a idonei trattamenti, la pena deve consistere in trattamenti. Quale sia il loro contenuto non è affatto chiaro e il legislatore si guarda bene dal tipizzarlo. L'esistenza dei tecnici del trattamento tuttavia ha lo scopo di rassicurarci che qualcuno sa come e di che cosa riempire la parola magica. Una volta che ci abbiano testimoniato che per trattamento deve intendersi questo o quello, come obiettare qualcosa dal momento che sono degli esperti a dircelo? Ogni condannato ha il diritto-dovere di essere trattato e per ogni condannato esistono persone in grado di trattarlo. L'estensione del trattamento coincide, in questa prospettiva, con i confini della pena: se c'è persona irrecuperabile questa è la persona intrattabile. I mezzi di trattamento sono vari a seconda della particolarità dei soggetti: valium all'agitato, vetro isolante al brigatista, vino e TV per il comune. Ma in questa mirabile varietà è da riconoscere una caratteristica generale: i mezzi di trattamento consistono sempre nell'offerta di qualche opportunità.

Di regola la sequenza logica regge. Essendo i detenuti in netta maggioranza analfabeti o semianalfabeti, con « Quoziente Intellettuale » « nella norma inferiore », disoccupati o sottoccupati, falliti e, in una parola, disgraziati, si trovano facilmente le persone e le cose in grado di

costituire per essi allettanti offerte di opportunità. Analogamente nei borghi meridionali si riesce a vendere bene lo scarto delle botteghe settentrionali.

Ma l'ideologia del trattamento contiene un risvolto inespresso, un corollario inquietante. Il caso che presentiamo mostra che la coerenza interna a un'ideologia può determinare effetti a primavista improbabili. Nessuno ha sostenuto che l'equazione pena-trattamento comporta che una persona non trattabile debba andare esente da pena, ma come scommettere che questo apparente paradosso non verrebbe adottato se e quando i responsabili del trattamento carcerario incrociassero un Crociani, un Sindona, un Lefebvre o qualche personaggio di questo stampo? Che fare di questi detenuti il giorno in cui anche il più rigoroso direttore carcerario e il più penetrante esperto si accorgessero che non c'è proprio niente da trattare e niente da offrire? Quando persino il magistrato di sorveglianza più intransigente si accorgesse di avere di fronte persone perfettamente integrate, benedicate, rispettose di quasi tutte le leggi dello Stato e in nulla diverse da molti altri se non per una certa disinvoltura nel maneggio delle grosse cifre? È probabile che — come si dice abbia fatto il miliardario Ambrosio a San Vittore — siano invece questi detenuti (nei loro brevi soggiorni carcerari) a offrire se non proprio « opportunità » agli operatori carcerari quanto meno un po' dello champagne e del tacchino con i quali sono soliti pasteggiare in cella.

2. Attilio Marzollo — crack di miliardi,

bancarotta fraudolenta, 30 pagine di capi d'imputazione, falsi continuati in atti pubblici, fuga all'estero, avventuroso arresto in Danimarca, estradizione sudata, nove anni di condanna in primo grado, scarcerato per decorrenza termini in appello con riduzione della pena a 8 anni — inizia a scontare la pena dopo 3 anni dalla condanna e si presenta subito alla Sezione di Sorveglianza di Venezia per chiedere la liberazione anticipata. Si tratta, è noto, dei famosi 20 giorni a semestre abbuonati al detenuto che « dà prova di partecipazione all'opera di rieducazione ». A Marzollo non interessa vedere accorciato di qualche mese il termine finale della pena. Mira a qualcosa di più sostanzioso. Egli sa che a metà pena può ottenere la liberazione condizionale (di fatto, la piena libertà) e l'anticipazione del termine finale della pena serve ad abbreviare i tempi. Per legge, infatti, il periodo abbuonato a titolo di liberazione anticipata vale come pena espiata ai fini della liberazione condizionale. In parole più povere, il nostro ritiene che anche 4 anni di carcere (la metà della pena *effettiva* inflittagli) siano troppi: perché non cavarsela con tre anni e qualche mese?

Il suo caso era stato clamoroso. Il 18 giugno 1971 il più celebre agente di cambio della Borsa di Venezia si era volatilizzato. Qualche giorno dopo parecchie banche lagunari si accorgeranno di giganteschi scoperti dovuti alle sistematiche falsificazioni con cui Marzollo aveva mascherato le proprie operazioni speculative. Si accertava che il divario tra attivo e passivo delle operazioni raggiungeva i 20 miliardi. Comprando la complicità di alcuni funzionari di banca e falsificando (con la scolorina, come un qualsiasi scolarotto) la firma di altri, Marzollo si era costituito una fortuna: aveva regalato campagne, titoli e oro alla bella convivente Ursula Funk, aveva pensato all'avvenire portando a Zurigo milletrecentoottanta milioni di lire. Questa somma — un miliardo e 380 milioni del 1971 — è secondo la sentenza il minimo che sicuramente Marzollo ha sottratto.

Ma egli, che considera troppo anche un giorno solo di carcere (lo ha mostrato scappando per tutta l'Europa con una borsa gonfia di valuta pregiata), fa il possibile per ridurre la pena. E alla fine riesce a pagare il suo miliardo e rotti con 4 anni un mese e 20 giorni di reclusione: 300 milioni l'anno, una cifra da « onesto » dirigente, specie se « onestamente » depositata in Svizzera.

3. Il suo programma trova un intoppo quan-

do la Sezione di Sorveglianza pronuncia questa ordinanza:

Sezione di sorveglianza di Venezia, 17 novembre 1977, Pres. Solinas, Giudice Tamburino.

« Premesso che il Marzollo ha preventivamente sofferto 3 anni di reclusione e, con quanto ora in espiatione, ha maturato un ulteriore semestre di pena;

— ritenuto che la personalità dell'istante e la realtà dei reati da lui commessi dimostrano pacificamente che trattasi di individuo capace, da un lato, di conservare per anni un'apparente rispetto delle norme; dall'altro, di violarle sistematicamente, con abilità estrema di coinvolgimento di terzi e con abusi gravissimi della posizione fiduciaria connessa alla sua professione;

— che, in considerazione di ciò, non può certo valutarsi la richiesta "partecipazione all'opera rieducativa" con i criteri che si adotterebbero nei confronti del violento o del ladro o del rapinatore — posto che un problema di rieducazione nei confronti dell'istante non si pone e non si è mai posto nel senso della urbanità o della mitezza del comportamento: bensì secondo criteri specifici, perché adeguati alla realtà del caso. Il Marzollo, quindi, avrebbe dovuto dare segni di ravvedimento nel senso di una radicale revisione delle motivazioni che lo hanno indotto alle sue abnormi e reiterate scelte criminali, e di un progressivo abbandono dell'insieme dei disvalori che lo hanno portato a tali scelte;

— ritenuto che di ciò non è ravvisabile traccia alcuna negli atti, che denotano soltanto una scontata aderenza agli schemi generici del "buon detenuto": ossia, si ripete, a quella urbanità che, nel caso di Marzollo, non è mai stata messa in dubbio, ma che, d'altra parte, non ha nulla a vedere con la rieducazione, atteso che già in passato non ha minimamente ostacolato il compimento del reato;

P.Q.M.

respinge l'istanza ».

Il nostro ricorre per Cassazione, senza trascurare di tornare alla carica anche davanti alla Sezione. Riportiamo anzitutto il parere del Procuratore Generale accolto dalla I Sezione della Cassazione:

Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, 1° febbraio 1978.

« Con ordinanza in data 17 novembre 1977 la Sezione di Sorveglianza di Venezia ha respinto l'istanza di liberazione anticipata di Marzollo Attilio, detenuto in espiazione della pena di anni otto di reclusione inflittagli dalla locale Corte d'appello con sentenza 21 marzo 1975 per il delitto continuato di bancarotta fraudolenta, falso, truffa, truffa tentata ed altro.

Propone ricorso per Cassazione la difesa, denunciando, con due motivi di gravame: a) la violazione degli artt. 54 L. 26 luglio 1975 n. 354 e 94 del regolamento di esecuzione di detta legge, per avere erroneamente i giudici di merito introdotto una distinzione "fra tipi criminologici per ognuno dei quali sarebbero peculiari indici diversi ... per la valutazione della rieducazione"; b) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, essendo la stessa del tutto apparente. Tali doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono destituite di giuridico fondamento.

Giova preliminarmente rilevare che, come ha avuto già modo di affermare codesta Corte, il concetto di partecipazione all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 54 della legge n. 354 — diversamente da quanto opina la difesa del ricorrente — non va confuso con la c. d. buona e regolare condotta, attenendo quest'ultima soltanto al comportamento esteriore del detenuto, che si manifesta con la mera adesione alla disciplina carceraria e può non coincidere con la collaborazione psichica all'attività svolta dagli operatori penitenziari.

La prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve, invece, essere dedotta dall'analisi della condotta del soggetto durante l'espiazione della pena, valutata nei termini stabiliti dall'art. 94 comma 2° del nuovo regolamento penitenziario, per ricercare se da essa possa trarsi la certezza che egli abbia cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi verso propositi moralmente e socialmente sani. Pertanto, non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, ma occorre che esso si concreti in un modo di operare, sia nei rapporti interni che eventualmente esterni, di valore sintomatico per i fini conseguiti dalla legge tale da dare la certezza della irreversibilità dei risul-

tati raggiunti (v., in tal senso, Sez. I, 4 aprile 1977, Cosenza, in Foro it. 1977, II, c. 225; cfr., altresì, Sez. I, 12 maggio 1977, Di Manta, in Giust. pen. 1977, II, c. 555).

Chiarito cosa debba intendersi per partecipazione all'opera di rieducazione, è d'uopo rilevare che nel caso di soggetti che abbiano commesso i c.d. reati dei "colletti bianchi", ed il Marzollo è tra questi, trattandosi di un ex agente di cambio con un imponente volume di affari, la scienza criminologica è ormai unanime nel ritenere che non si possa parlare nei loro confronti di necessità di rieducazione e di trattamento volto a facilitare il loro reinserimento nella società. Tali individui, invero, non difettano della educazione, così come viene tradizionalmente intesa, cioè quale modo di comportarsi corretto ed urbano nei rapporti sociali, e non hanno problemi di reinserimento essendo, normalmente, più che inseriti nel contesto sociale; anzi, la loro attività criminosa è intimamente connessa e, di solito, facilitata da tale inserimento, occupando essi sovente posti di rilevante responsabilità nella vita politica ed economica, ovvero nell'apparato burocratico del Paese.

Ciò, peraltro, non significa che nei loro confronti non possa trovare applicazione l'art. 54 della citata legge n. 354; una siffatta interpretazione farebbe sorgere non pochi dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.

Dalle considerazioni dianzi svolte, discende, invece, come unica conseguenza, che la partecipazione all'opera di rieducazione di tali soggetti non va intesa in senso tradizionale, ma deve concretizzarsi nell'accertato abbandono e nella ripulsa di quelle motivazioni, individuabili a qualsiasi livello della personalità, che li hanno indotti, nonostante la loro posizione sociale, a delinquere.

D'altro canto, che la partecipazione di cui s'è più volte detto non possa essere valutata per tutti con gli stessi criteri emerge anche dalla circostanza che, secondo la legge n. 354 ed il relativo regolamento, il trattamento penitenziario deve essere individualizzato (v., rispettivamente, art. 13 e artt. 27, 28 e 29). A tale individualizzazione del trattamento, infatti, non può non corrispondere una diversificazione dei parametri di valutazione con i quali va giudicata la partecipazione all'opera di rieducazione, pur nel rispetto dei criteri enunciati nell'art. 94 del già citato regolamento.

Alla stregua dei rilievi che precedono, deve escludersi che i giudici di merito siano incorsi nelle lamentate violazioni di legge, per avere,

in presenza di generiche attestazioni concernenti la buona condotta del Marzollo, ritenuto, con motivazione che, lungi dall'essere apparente, come sostiene la difesa, è, oltre che congrua ed adeguata, immune da vizi logico-giuridici, la condotta stessa insufficiente ai fini dell'invocato beneficio ed affermato che la richiesta partecipazione all'opera rieducativa doveva valutarsi non "con i criteri che si adotterebbero nei confronti del violento o del ladro o del rapinatore, ... bensì secondo criteri specifici", che nella specie sono stati, altresì — e correttamente — indicati.

Alle considerazioni testé svolte aggiungasi che gli elementi di valutazione a disposizione della Sezione di Sorveglianza non erano davvero eccessivi, ove si tenga presente che il Marzollo, scarcerato per decorrenza dei termini massimi della custodia preventiva il 22 marzo 1975, è stato nuovamente arrestato per espriare la pena inflittagli con la sentenza dianzi ricordata dalla Corte d'appello di Venezia il 26 settembre 1977. Dopo due anni e mezzo di libertà e senza un'adeguata osservazione da parte degli operatori penitenziari non si vede come possa affermarsi che egli abbia dimostrato "impegno ... nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento ..." (art. 94 comma 2° reg.);

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ».

La Sezione di Sorveglianza respinge una seconda istanza di liberazione anticipata di Marzollo ancora prima di conoscere l'esito del ricorso per Cassazione.

Sezione di Sorveglianza di Venezia, 2 marzo 1978, Pres. Solinas, Giudice Ivo-Iella.

« Sull'istanza presentata da Marzollo Attilio tendente ad ottenere la liberazione anticipata: rilevato che questa Sezione, con precedente provvedimento di recente data, ha deciso sul caso e per analoga istanza; ritenuto anche che, in questa sede, pur escluso, per la particolarissima natura di questi provvedimenti — resi rebus sic stantibus e suscettibili di revoca — che possa costituirsi giudicato e precludersi ulteriore riesame — possano validamente recepirsi le motivazioni già determinanti della precedente decisio-

ne: posto che, le informative assunte non hanno acclarato elementi incompatibili con quella e soprattutto sul rilievo che, dalle emergenze, non è affatto emerso di un'effettiva partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione: invero su questo punto è risultata da un lato la carenza di qualsiasi dinamica comportamentale del soggetto, la piatta linea di un patì sul disinteresse assoluto alla problematica detentiva e carceraria, dall'altro la convinzione della irrogazione ingiusta della pena. In definitiva può affermarsi che il condannato Marzollo in nulla si diversifica dall'imputato: sicché i pareri in atti null'altro esprimono se non il permanere di quelle condizioni soggettive che sostengono, presso il giudice di cognizione, la quantificazione della pena e che non hanno trovato valida evoluzione nell'ambito comunitario carcerario.

E ciò esclude che sotto i profili di cui agli artt. 54 ord. penit. e 94 Reg., possano ritenersi adempiti i presupposti per il beneficio invocato.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ».

4. Nessuno si attende che, dopo tre pronunce chiare e coerenti, si dia per vinto un Marzollo che, quando vuole ottenere qualcosa, ha dimostrato di saper fare carte false ... Ciò che invece può sorprendere è l'atteggiamento completamente divergente assunto dalla Corte d'appello di Venezia quando Marzollo si presenta, neppure due mesi dopo, per chiedere la liberazione condizionale. I presupposti di questo beneficio non sono identici a quelli della liberazione anticipata: qui si valuta la « partecipazione all'opera rieducativa », là il « sicuro ravvedimento ». Ma dei due benefici la liberazione condizionale presuppone senza dubbio condizioni più rigorose. Del resto è forse più facile concepire una « partecipazione alla rieducazione » senza « ravvedimento » che un ravvedimento senza partecipazione.

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 24 giugno 1978, Pres. Tardio.

« Ritenuto che il rinvio della decisione all'esito dell'osservazione a mezzo di esperti di cui al comma II dell'art. 80 Ord. Pen. rappresenta in definitiva un irrazionale rinvio della decisione;

— che il parallelismo ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza tra il beneficio della liberazione condizionale, è solo apparente in quanto le condizioni legali previste dall'art. 176 Cod. Pen. pongono limiti ben circoscritti e determinati ai poteri del collegio giudicante, laddove l'ambito di discrezionalità lasciato al Magistrato in tema di liberazione anticipata è ben più ampio e determinante;

considerato che ai fini del giudizio sulla condizione fondamentale dell'avvenuto ravvedimento gli elementi valorizzabili, relativi all'effettivo comportamento dell'imputato (condannato), non vanno razionalmente limitati al solo periodo successivo alla condanna, ma vanno considerati anche per il tempo in cui l'imputato trovava in stato di carcerazione preventiva;

e che, proprio ai fini di una valutazione globale del ravvedimento occorre avere riguardo (come esattamente puntualizzato nella summenzionata memoria difensiva depositata il 20.6.1978) alla condotta dell'imputato diretta ad elidere le conseguenze dei fatti criminosi attribuitigli, ed in particolare appare di essenziale rilievo il fatto che il Marzollo una volta costretto in vinculis ebbe a operare una rivalutazione dei suoi precedenti comportamenti e senza alcuna costrizione da parte del magistrato inquirente ebbe ad operare attivamente mettendo a disposizione della curatela le ingenti somme che aveva accantonato in istituti di credito all'estero che senza l'iniziativa e l'attivo comportamento del Marzollo sarebbero rimaste ignorate dal curatore e non avrebbero consentito di raggiungere il concordato che consentì di soddisfare i creditori privilegiati al 100% ed i chirografari al 70%;

è questo il dato essenziale che attesta — al di fuori di apprezzabili ma pur sempre astratte e vaghe teorizzazioni — l'effettiva volontà del Marzollo di prendere la via dell'onesto lavoro: valorizzando tale fondamentale condotta del Marzollo, l'ulteriore valutazione attinente al comportamento nell'ambito degli istituti carcerari appare decisiva la valutazione del direttore della Casa Circondariale di Treviso, estremamente favorevole all'istante definito "detenuto modello, responsabile, cortese con tutti, ben visto dall'intero ambiente..." che "sa sopportare la propria condanna con la massima dignità, dando più volte prova di profonda umanità, di senso dell'amore non comune"; (si noti che tale valutazione risale in pratica alla scadenza di circa metà pena inflitta) a conferma di ciò è anche il comportamento in tutto lodevole del Marzollo nel periodo in cui lo stesso (tra la

sentenza del 21.3.1975 che ne ordinò la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, e la successiva nuova carcerazione per effetto della sentenza 25.2.1977 della Corte di Cassazione) in regime di libertà si dedicò ad una modesta ma apprezzabile attività lavorativa costituendosi una nuova famiglia (il che sembra possa costituire nuovo motivo a procedere sulla via legittima);

ritenuto che il periodo di carcerazione sofferto (anni tre mesi 4 gg. 29 in regime di custodia preventiva aggiunto ai quasi nove mesi in espiazione di pena) è superiore al periodo minimo legale; né sembra legittimamente sostenibile che un detenuto — sol perché dotato di un certo grado culturale e di una certa educazione — debba godere di un trattamento deteriore di quello riservato a noti rapinatori o sfruttatori di prostitute (ai quali ben di rado si richiede di restituire il provento delle loro azioni criminose o di indicare i complici, per ammetterli al beneficio in esame);

P.Q.M.

in difformità del parere del Procuratore Generale

ammette

Marzollo Attilio alla liberazione condizionale, sottoponendo lo stesso a libertà vigilata per durata non inferiore ad anni uno ».

5. Se vogliamo cogliere il nucleo della pronuncia non dobbiamo fermarci alle critiche più facili. Sul piano giuridico si può osservare ad esempio che non ha molto senso dare valore « essenziale » al (parziale) risarcimento in quanto il risarcimento (integrale) è un obbligo che la legge (art. 176 ultima parte Cod. pen.) pone fuori e oltre il requisito del ravvedimento; si può osservare poi che è una vera falsificazione affermare che il curatore avrebbe ignorato l'esistenza dei conti esteri « senza l'iniziativa e l'attivo comportamento del Marzollo » dato che risulta proprio dalla sentenza della Corte d'appello che fu il curatore a scoprire fortuitamente l'esistenza del deposito svizzero avendo lo *Schweizer Bankverein* inviato un estratto-conto all'indirizzo del fallito. Sorvoliamo anche sul mezzuccio impiegato per minimizzare la portata dell'ammacco: con spiccata discrezione la Corte non ricorda che il passivo superò i 20 miliardi e che Marzollo sottrasse almeno un miliardo e 380 milioni, ma dice che soltanto il 30% dei debiti non venne pagato. Evidentemente il 30% di

mille lire e il 30% di 20 miliardi sono pressappoco la stessa cosa ...

Ma il passaggio decisivo del provvedimento si rinviene nel contrasto tra la figura del Marzollo — che nell'eccesso di lirismo del direttore carcerario diventa un soggetto prossimo alla sanità — e la figura del « noto rapinatore o sfruttatore di prostitute ». Il contrasto ha tale radicalità da rendere incomparabile le due entità. La loro diversità si direbbe percepita a livelli istintivi. Sicché è inevitabile che i giudici non si pongano la domanda per quanti anni i « noti sfruttatori di prostitute » dovrebbero lucrare sul proprio parassitismo per mettere insieme un migliaio di milioni di lire o la domanda se non esista un'analogia tra l'avidità dello sfruttatore e quella dell'agente di cambio che, difeso dall'aureola di rispettabilità, arriva a sistematizzare comportamenti da basso falsario. Poiché la percezione della diversità rispetto ai « noti rapinatori » si colloca in un mondo irrazionale non si può pretendere che i giudici spendano una riflessione sul danno sociale di un crack da venti miliardi. Anche perché forse « danno sociale » è una di quelle « apprezzabili ma pur sempre astratte e vaghe teorizzazioni » che non piacciono ai giudici della Corte. Le teorizzazioni non astratte sono quelle che le gazzette venete sfornano in un incessante martellamento di nomi e fotosegnalistiche: appunto i « noti » rapina-

tori e sfruttatori di prostitute.

Il caso Marzollo dimostra l'esistenza reale di detenuti che non hanno bisogno di trattamento e ai quali non si saprebbe quali opportunità offrire dato che sono perfettamente integrati, educati, generosi e provvisti di « senso dell'amore non comune » fin da quando entrano in carcere. Non c'è nessun problema di rieducazione per persone pienamente educate. Se non si riesce a offrire loro nulla — perché già provvisti di tutto in misura sovrabbondante (più di molti meschini « rieducatori ») — a che pro' trattenerli in un carcere che si definisce « luogo di offerta di opportunità » (art. 1 D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431)?

La Corte d'appello di Venezia ha risposto in modo molto chiaro, ordinando che l'agente di cambio bancarottiere non doveva stare in carcere un minuto di più. La Corte veneta, però, forse non si è posta con spirito sufficientemente critico di fronte al problema dei detenuti per i quali il trattamento non risulta possibile. Se lo avesse fatto, avrebbe senz'altro affrontato l'interessante interrogativo se non si riferisse proprio a questa categoria di detenuti il ministro Bonifacio quando ha pronunciato la saggia affermazione che qualora la rieducazione del detenuto sia impossibile non resta che il carcere speciale. Forse il ministro pensava soltanto ai brigatisti e non anche ai miliardari.